

REGOLAMENTO DELLE SEDI

Art.1 - Le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere della “PMI ITALIA” - Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese in sigla: Conf. "PMI ITALIA", sono Uffici periferici o locali della stessa, presso cui si iscrivono le Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi, aventi sede legale e/o operativa e/o interesse nel territorio di competenza delle Sedi.

Art.2 - Le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere hanno lo scopo di promuovere le finalità associative, attraverso un rapporto diretto e facilitato con gli Associati di un determinato contesto territoriale in rapporto al proprio Codice ATECO. A tal fine le Sedi Territoriali, Provinciali e Regionali dovranno disporre di una propria Sede, decorosa ed adeguata all’espletamento delle attività associative ed istituzionali.

Art.3 - L’apertura delle Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere va proposta, attraverso specifica istanza da parte di un Comitato Promotore per conto e nell’interesse delle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi, ubicati su un’area di interesse e/o di potenziale importanza, sulla quale occorre promuovere le finalità della Confederazione, in maniera più incisiva e, comunque, più adeguata.

A tal fine l’istanza, di cui al comma precedente, debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Presidente Nazionale della Confederazione, ed inviata anche a mezzo PEC oppure e-mail alla Sede Nazionale Operativa ubicata in Nola (NA), nell’istanza devono essere esplicitate le motivazioni e le circostanze a sostegno dell’iniziativa locale, in uno ai criteri proposti per la relativa delimitazione territoriale.

Art.4 - Il Presidente Nazionale Confederale, previa audizione, ove necessario, del Presidente e delle persone rappresentanti il Comitato Promotore, in caso di favorevole accoglimento della richiesta delibera direttamente in merito all’apertura della Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera, ne delimita il territorio di esclusiva competenza:

- a) è di competenza del Presidente Nazionale Confederale la nomina del Vice Presidente di ogni Sede, come si evince dal vigente Statuto Nazionale della Confederazione all’art. 5.3 lettera” f “, nonché dal Regolamento di Attuazione dello stesso;
- b) una volta autorizzata la Sede, tutti i soci ad essa iscritti su richiesta del Presidente, riceveranno, a cura della Sede Nazionale Operativa apposita Tessera di riconoscimento, riportante il logo della Confederazione, Sede di Appartenenza e gli estremi anagrafici del singolo iscritto, il quale potrà utilizzarla per usufruire di tutti i servizi e/o agevolazioni previste dalla Confederazione ed altre Organizzazioni di diretta emanazione oppure aderenti;

- c) le Sedi Territoriali non sono sottoposte a nessun vincolo con le sedi Provinciali, in quanto le stesse hanno solo funzione organizzativa e rappresentativa delle Sedi Territoriali distribuite sul territorio provinciale, mentre le Sedi Estere rispondono per proprio operato direttamente alla Sede Nazionale.
- d) Le sedi Provinciali e Territoriali entrambe rispondono singolarmente per il loro operato, nei confronti della Sede Nazionale;
- e) l'apertura di una Sede, Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera dopo l'avvenuta Costituzione ed assegnazione del Codice Fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, è prerogativa diretta del Presidente Nazionale Confederale autorizzare o meno l'apertura della stessa ed ove è possibile autorizzare all'interno della stessa una "Struttura Formativa di Diretta ed Esclusiva Emanazione";
- f) sul territorio di ogni singola provincia, regione o Stato estero possono essere aperte più sedi territoriali, e le stesse vengono autorizzate dal Presidente Nazionale Confederale.

Art.5 – I Presidente Nazionale Confederale, direttamente o su proposta scritta e motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, può deliberare la soppressione di una Sede territoriale, provinciale, regionale o estera in caso di non produttività o incompetenza ed in presenza di comprovate gravi violazioni delle norme statutarie, lesive dell'immagine e del decoro della Confederazione.

In tale ipotesi prima della deliberazione del Presidente Nazionale della Confederazione, a garanzia dei principi del contraddittorio e, più in generale del giusto procedimento, il quale viene assicurato attraverso il Segretario Nazionale o dal Consigliere Nazionale delegato:

- a) il Segretario Nazionale oppure il Consigliere Nazionale delegato, provvede alla comunicazione nei confronti del Presidente della sede interessata di avvio del Procedimento di Commissariamento o soppressione della stessa;
- b) il Presidente della Sede ha la facoltà di presentare eventuali contro deduzioni al Segretario Nazionale o al Consigliere Nazionale delegato, che assume anche i poteri d'istruttoria per formulare l'emissione del parere conclusivo;
- c) la decisione finale di Commissariamento o Soppressione della Sede, spetta sempre al Presidente Nazionale Confederale.

Art.6 - Le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere hanno una propria autonomia organizzativa, Fiscale e finanziaria, attraverso il loro Presidente e/o i loro Dirigenti, ove delegati dal Presidente Nazionale Confederale, sono gli unici Soggetti direttamente e personalmente responsabili degli impegni e delle obbligazioni assunte nei confronti della P.A. e di terzi, con esclusione cioè, di qualsiasi forma di

compartecipazione e/o di possibile rivalsa nei confronti degli Organi Direttivi Nazionale della Conf. PMI ITALIA e di tutte le Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi ad essa iscritte:

- a) a tal fine, il Presidente di ogni sede, dopo aver registrato il Verbale di Costituzione, nel quale il Consiglio Direttivo si riconosce nei principi e mission della Conf. PMI ITALIA e, dopo aver richiesto il Codice Fiscale al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, in conformità alle particolari modalità organizzative della Confederazione è abilitato all’apertura di un proprio conto corrente Bancario o Postale dedicato alla sede;

Art.7 - Le Sedi, al fine di garantire la massima trasparenza di ogni atto e circa le movimentazioni di danaro, sia in entrata che in uscita, sono comunque obbligate alla tenuta delle corrispondenti scritture contabili interne e approntare ed approvare il bilancio annuale.

Su tali scritturazioni contabili, vanno altresì annotati i versamenti effettuati dalla Sede Nazionale in merito alla percentuale restituita delle quote associative annuali, versate dalle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi iscritte alla Sede. Va annotata ogni altra entrata derivante dalle iniziative organizzate nei diversi settori, direttamente e/o in partnership con altri Soggetti (progetti, studi, ricerche, seminari, convegni, edizioni, pubblicazioni, corsi di formazione, bandi di concorso, ecc.), purché non contrari agli scopi ed alle finalità istituzionali perseguite dalla Conf. "PMI ITALIA".

Art.8 - Il Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto conto degli indirizzi approvati dall’Assemblea Nazionale e delle ulteriori proprie direttive, può deliberare di stornare ad ogni Sede, a titolo di contributo, una quota delle iscrizioni e rinnovi annuali versate dalle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi associatesi, sino alla percentuale massima del 50%:

- a) le quote associative annuali vanno versate sempre sul c/c della Sede Nazionale Operativa della Confederazione che a sua volta storerà la parte di quota di competenza alle Sedi periferiche;
- b) il Presidente di ogni Sede dovrà far pervenire, entro novanta giorni dalla data del relativo verbale registrato all’Agenzia delle Entrate di costituzione della Sede e, per gli anni a seguire, entro il giorno 31 del mese di Gennaio dell’anno successivo, il programma di massima, approvato dal Consiglio Direttivo della Sede, delle attività e manifestazioni programmate, comprensivo di tutte le entrate e le uscite.

Art.9 – Le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere sono strutture operative periferiche della Conf. “PMI ITALIA” ad essa collegate funzionalmente, per la migliore promozione della sua *mission* in un particolare ambito territoriale, a diretto servizio degli iscritti alle sedi ivi operanti, anche al fine di concorrere, più in generale, alla crescita economica e sociale di un determinato territorio:

- a) le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere rappresentano gli iscritti, facilitandone le attività e per quanto possibile, i rapporti con gli Enti e gli Organismi locali competenti. Ogni Sede inoltre, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale, può partecipare o promuovere forme di collaborazione socio-istituzionali con tutti i Soggetti pubblici e privati, esistenti sul territorio di propria pertinenza;
- b) presso tutte e sedi potranno essere autorizzate dal Presidente Nazionale Confederale, "Strutture Formative di Dirette ed Esclusiva Emanazione", che saranno abilitate ad effettuare corsi ed erogare la Formazione e la Riqualificazione Professionale e la Formazione sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08 e per il personale Alimentarista (HACCP).

Art.10 - Restano precluse comunque, alle Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere la promozione di quelle altre iniziative da attuarsi al di fuori della propria delimitazione territoriale e come tali esorbitanti la specifica competenza o, in ragione della particolare rilevanza attribuibile alla competenza della Sede Nazionale della Confederazione (CCNL, Accordi Interregionali, Nazionali, Internazionali, ecc.).

Art.11 - In casi particolari e nell'interesse della Confederazione il Presidente Nazionale Confederale può delegare, il Presidente di una Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera, il quale potrà rappresentare gli interessi generali della Confederazione presso la Pubblica Amministrazione, Enti, Organismi e/o terzi.

Art.12 - Organi delle Sedi Territoriali e Provinciali sono:

- a) l'Assemblea, dei soci iscritti, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ove previsto, mentre per le Sedi Regionali gli Organi sono i Presidenti delle Sedi Provinciali e Territoriali ed esperti e benemeriti professionisti, che si sono maggiormente adoperati per la crescita della Confederazione sul territorio nominati dal Presidente Nazionale Confederale;
- b) agli Organi delle Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere corrispondono agli Organi della Sede Nazionale che restano in carica per un periodo massimo di anni n°7 (sette) e decadono a fine mandato, salvo imprevisti e motivi di forza maggiore e salvo diversa sopravvenuta disposizione del Consiglio Direttivo Nazionale, al fine di evitare vuoti di rappresentanza territoriale in concomitanza della celebrazione del Congresso Nazionale;
- c) ogni singola Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo, è presieduta da un Componente del Consiglio Direttivo Nazionale o dello Staff Presidenziale, appositamente delegato dal

Presidente Nazionale Confederale, con funzioni di vigilanza ed a garanzia della regolarità delle operazioni di voto;

- d) il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera è composto da un numero massimo di n°9 (nove) componenti, compreso il Presidente e Segretario ove previsto;
- e) ogni socio iscritto alla sede ed in regola con la quota associativa annuale, esprime il voto, con possibilità di rappresentare altri soci della stessa sede limitato a max n°03(tre) deleghe per eleggere i candidati soci alla carica direttiva; quindi vengono eletti i componenti del Consiglio Direttivo della Sede i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti;
- f) il Consiglio Direttivo della sede, una volta costituito provvede alla nomina del Presidente della Sede e del Segretario ove previsto tra gli stessi componenti;
- g) le funzioni di Vice Presidente della sede sono assunte di diritto, da un componente del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure dello Staff Presidenziale, appositamente indicato del Presidente Nazionale Confederale.
Lo stesso riveste funzioni di vigilanza ed a garanzia della regolarità delle attività associative ed istituzionali della sede e, lo stesso non ha obbligo di firma degli atti nella costituzione della sede e di versamento della quota associativa annuale;
- h) possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo di ogni sede gli Imprenditori, Professionisti e Lavoratori Autonomi titolari di Partita IVA, purché iscritti alla Sede stessa;
- i) le modalità di elezione e di durata in carica degli Organi Direttivi di ogni Sede Provinciale o Territoriale sono conformi a quelle analoghe Nazionali previste dal vigente Statuto della Conf. PMI ITALIA e dal Regolamento di Attuazione dello stesso e dal presente Regolamento delle Sedi;
- j) ciascun Socio iscritto presso la Sede Provinciale o Territoriale in regola con la quota associativa annuale, in Assemblea Nazionale ha diritto ad un voto e per delega autenticata dal Presidente della sede di appartenenza, può rappresentare max n°3(tre) soci della stessa sede con diritto di voto.

Art.13 - Il potere di Rappresentanza della Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera, limitatamente all'ambito territoriale di propria attinenza, verso terzi e/o Istituzioni locali, appartiene al Presidente p.t. che, per particolari esigenze, può conferire delega ad altro componente del Consiglio Direttivo, sentito ed autorizzato il Presidente Nazionale Confederale.

Art.14 - Il Presidente di ogni Sede Territoriale, Provinciale ed Estera, nonché delle Associazioni di Categoria e del Terzo Settore aderenti, in sede di Assemblea Nazionale Congressuale inerente il rinnovo degli Organi Nazionali Statutari, in assenza dei soci della sede in Assemblea Nazionale, assume anche la qualifica di membro-delegato in rappresentanza degli stessi nel rapporto di n°01(uno) voto per ogni n°100 soci iscritti avente diritto di voto.

Mentre il Presidente di ogni Associazione di Categoria e del Terzo Settore aderente, in sede di Assemblea Nazionale Congressuale assume la qualifica di membro-delegato della stessa ed esprime n°1(uno) voto.

Ogni presidente di sede o di associazione aderente, esercita le proprie funzioni in conformità alle norme stabilite dal vigente Statuto Confederale e del relativo Regolamento di Attuazione dello stesso e dal presente Regolamento delle Sedi.

Art.15 - Ogni Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera deve provvedere a proprie cura e spese a diffondere le Iniziative, le Direttive e le Circolari emanate dalla Sede Nazionale Operativa, via internet ed attraverso il sito istituzionale, sulla base delle modalità tecnico-operative, diramate dal Presidente Nazionale Confederale.

Art.16 - Eventuali contenziosi che potranno sorgere nei rapporti tra le Sedi Territoriali, Provinciali, Regionali ed Estere, saranno devoluti al Collegio Arbitrale Nazionale, di cui all'art.21 del vigente Statuto e del Regolamento di Attuazione dello stesso, alle cui disposizioni si fa esplicitato richiamo e rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento delle Sedi.

Art.17 - In sede di costituzione delle Sedi Territoriali, Provinciali ed Estere in via eccezionale e derogatoria, il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo vengono designati direttamente dai componenti il Comitato Promotore della sede interessata.

Art. 18 – La nomina del Vice Presidente di ogni Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera, è di competenza del Presidente Nazionale Confederale, come si evince dall' art. 5.3 lettera "f" del vigente Statuto Confederale e dall' art. 9 Comma "d" del Regolamento di Attuazione dello Statuto e del presente Regolamento delle Sedi, ed essi svolgono la funzione di vigilanza e garanzia della regolarità delle attività associative ed istituzionali nelle sedi.

Art. 19 - È di competenza del Presidente Nazionale Confederale la costituzione delle Sedi Regionali e la nomina dei Presidenti e componenti dei relativi Consigli Direttivi Regionali, scelti a sua discrezione tra i Presidenti delle Sedi Provinciali e Territoriali di competenza geografica, nonché tra esperti e benemeriti professionisti,

che si sono maggiormente adoperati per la crescita e diffusione della Confederazione sul territorio di competenza:

- a) il Presidente di ogni Consiglio Direttivo Regionale ha funzioni di rappresentanza e coordinamento delle Sedi Provinciali e Territoriali di appartenenza geografica ed è delegato alla rappresentanza degli iscritti nei confronti della Sede Nazionale, e della Pubblica Amministrazione, Enti ed Organismi e nei confronti di altre Organizzazioni Datoriali e Sindacali, nonché ad altre funzioni o ruoli volutamente delegati dal Presidente Nazionale Confederale;
- b) gli Organi del Consiglio Direttivo Regionale sono: Il Presidente Regionale, il Vice Presidente Regionale, il Segretario Regionale ove previsto ed i Componenti il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) ogni Presidente Regionale prima di sottoscrivere impegni istituzionali o prendere decisioni di rilievo verso la P.A., Enti, Organismi e/o terzi che coinvolgono la Confederazione, deve preventivamente consultare e raccordarsi con il Presidente Nazionale Confederale, il quale può esercitare diritto di veto su qualsiasi iniziativa e decisione che impegnano la Confederazione;
- d) il Presidente Nazionale Confederale su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri, può revocare direttamente con proprio provvedimento in qualsiasi momento la nomina del Presidente e di uno o tutti i componenti di un Consiglio Direttivo Regionale, in caso di non produttività o incompetenza dei componenti e, in caso di comprovate gravi violazioni delle norme statutarie, lesive all'immagine ed al decoro della Confederazione.

Art. 20 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento delle Sedi, si rinvia al vigente Statuto della Conf. "PMI ITALIA" ed al suo Regolamento di Attuazione ed alle successive disposizioni emanate dalla sede nazionale.

Il Vice Presidente Nazionale
Dott. Prof. Raffaele Palmese

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Presidente Nazionale Confederale
Dott. Tommaso Cerciello